

**REPERTORIO N. 55721** **RACCOLTA N. 29861**-----

-----**VERBALE DI**-----

-----**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**-----

-----**DEGLI AZIONISTI**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno in Forlì, presso la sala convegni del HOTEL SAN GIORGIO in Forlì, Via Ravennana n.538/D, alle ore nove e minuti quaranta-----

-----**25 GIUGNO 2019**-----

A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: "**Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**" con sede in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, capitale sociale Euro 375.422.520,90 (trecentosettantacinque milioni quattrocentoventiduemila cinquecentoventi virgola novanta) interamente versato, codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini 00337870406. -----

Io sottoscritto dott. MARIO DE SIMONE Notaio in Forlì, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, assisto all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di detta Società, onde elevarne verbale.----

E' presente il dottor Tonino Bernabé nato a Rimini il 24 ottobre 1974, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." con sede in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n.10, ove per la carica domicilia. -----

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni e dà atto che l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società è stata convocata, con avviso spedito ai soci ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto, in prima convocazione, il giorno 24 giugno 2019 alle ore 8,00 presso la sede sociale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n.10, ed, occorrendo, in seconda convocazione, in questo giorno, luogo, alle ore 09.30 per discutere e deliberare sul seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

-----**PARTE STRAORDINARIA**-----

1. INTEGRAZIONE FORMALE DI ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. EX D.LGS N.175/2016 (c.d. "TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA): ARTICOLI 2, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 E 26 DELLO STATUTO.-----

-----**PARTE ORDINARIA**-----

-----omissis-----

Il comparente dà atto:-----


- che sono presenti complessivamente numero diciotto azionisti, di cui in proprio numero sedici azionisti e, per deleghe che rimarranno agli atti della società, numero due azionisti portatori complessivamente di numero 642.050 (seicentoquarantaduemila cinquanta) azioni sul totale di numero 726.915 (settecentoventiseimila novecentoquindici) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), corrispondenti ad un valore nominale complessivo di Euro 331.593.143,00 (trecentotrentuno milioni cinquecentonovantatremila cen-

REGISTRATO A FORLÌ

IL 01/07/2019

N. 4996 SERIE 1T

€ 356,00



toquarantatre virgola zero zero) pari all' 88,325% (ottantotto virgola trecentoventicinque per cento) circa del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli azionisti presenti che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente; -----  
- che tutti gli azionisti presenti hanno provveduto al preventivo deposito delle azioni nei modi previsti dall'avviso di convocazione e nei termini di legge e tutte le azioni presenti hanno diritto al voto;-----  
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Gambi Andrea; Marzanati Rita; Pezzi Fabio;-----  
- che del Collegio sindacale i membri effettivi Cirilli Gaetano; Vicini Silvia; assente giustificato Maracci Mattia;-----  
- che l'Assemblea è andata deserta in prima convocazione come risulta da apposita verbalizzazione riportata nel Libro delle deliberazioni assembleari. Constatato che la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora ed è atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, il comparente, ai sensi dell'articolo 15, assume la presidenza dell'Assemblea ed illustra la proposta di variazione del vigente statuto sociale riguardante l'integrazione formale degli articoli 2, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 26 dello statuto sociale in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs n.175/2016 (c.d. "testo unico delle società" a partecipazione pubblica).-----

Il Presidente ricorda che, con precedente deliberazione assembleare n. 2/2017 in data 15.12.2017, erano state approvate le modifiche/integrazioni, ritenute immediatamente precettive in forza del D.lgs. 175/2016, da apportare allo Statuto societario di Romagna Acque, nel testo elaborato con il supporto del Prof. Massimo Calcagnile ed all'esito di una complessa attività effettuata insieme al Coordinamento dei Soci. A seguito di tale attività, alcuni soci di riferimento (PEC del Comune di Forlì prot. n. 3587 del 26.03.2018), hanno segnalato di essere stati destinatari di raccomandazioni da parte delle Corti dei Conti (deliberazione n. 60/2018/VSGO), in occasione delle verifiche effettuate nell'ambito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni. Precisa che il Servizio Affari Societari e Legali della società, pur avendo inviato tempestivamente la predetta deliberazione assembleare alla medesima sezione di controllo della Corte dei Conti, (come da nota prot. n. 223 del 09.1.2018), non ha mai ricevuto direttamente, analoghe osservazioni. Dalla lettura della deliberazione citata (pagine 9 - 10), si evince che la Corte dei Conti, incidentalmente, ha mosso un'osservazione allo Statuto della società, riformato proprio in adempimento del D.lgs. 175/2016, con particolare riferimento alla composizione dell'Organo amministrativo. Secondo la Corte dei Conti, la previsione del Consiglio di Amministrazione come Organo amministrativo di n. 5 componenti (contenuta specificatamente all'art. 16 dello Statuto) "va adeguata alle previsioni dell'art. 11 commi 2 e 3 del T.U. n. 175/2016", con istituzionalizzazione, quale Organo amministrativo, dell'Amministratore Unico e della possibilità, in sede assembleare di, motivatamente, nominare un Collegio. Rammenta, a tale riguardo, che il Gruppo di Lavoro costituito tra la società e gli Enti soci, aveva prescelto motivatamente il Consiglio come Organo statutario, a seguito del cd correttivo (D.lgs. 100/2017), prediligendo una lettura sostanziale e non meramente formale della norma richiamata dalla Corte dei Conti, considerato che: il medesimo art. 11 del

D.lgs. 175/2016 prescrive in maniera espressa le disposizioni della norma, da riportare testualmente negli statuti societari (ad esempio lo stesso art. 11 comma 9 lettere da a) a d); che, inoltre, la disposizione in questione stabilisce testualmente, al comma 3 che "l'Assemblea...(omissis)...può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile". Il termine adottare utilizzato dal comma 3 si attaglia infatti, a quanto previsto dall'art. 2328 n. 9 c.c. in cui si prevede che l'Assemblea individui direttamente nell'atto costitutivo dell'ente, il sistema di amministrazione adottato. Pertanto, ritiene che la lettura sostanziale del combinato disposto dell'art. 2328 n. 9 c.c. e dell'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. 175/2016, non escluda la possibilità che, per l'appunto, l'Assemblea decida il sistema di amministrazione consentite per legge, già nella delibera di approvazione delle modifiche statutarie, purché tale delibera sia motivata come imperativamente richiesto e che le motivazioni sottese alla stessa, vengano riesaminate e ribadite in occasione della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Permane, infatti, pur sempre, l'obbligo di invio della deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 11 comma 3 ultimo c.p.v.. Ragioni di prudenza, hanno comunque, fatto propendere, al recepimento delle indicazioni rese da parte delle Corti dei Conti. Trattandosi di sole modifiche formali al testo varato con deliberazione assembleare n. 2/2017 che si intende attuare dietro indicazioni della Giustizia contabile, le modifiche debbono considerarsi proposte ope legis e dunque, non necessitano dei passaggi consiliari presso gli enti soci tenuto conto che non si effettueranno modifiche all'oggetto sociale come indicato dall'art. 7, comma 7, del D.lgs. 175/2016 il quale recita, alla lett. a), che «le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società», devono essere approvate dal Consiglio comunale.

Il Presidente conclude invitando l'Assemblea a procedere all'aggiornamento dello statuto sociale con le consequenziali modifiche agli articoli sopra citati del vigente statuto sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla presente proposta di deliberazione.

L'Assemblea


preso atto delle proposte del Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale sulle proposte di modifica dello statuto con il voto favorevole di numero diciassette azionisti portatori complessivamente di numero 525.246 (cinquecentoventicinquemila duecentoquarantasei) azioni ordinarie corrispondenti ad un capitale sociale di Euro 271.268.549,16 (duecento-settantuno milioni duecentosessantottomila cinquecentoquarantanove virgola sedici) pari al 72,25% (settantadue virgola venticinque per cento) circa del capitale sociale intero;

- astenuti: Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. portatore di numero 116.804 azioni pari al 16,07% circa del capitale;

- contrari: nessuno

e pertanto a maggioranza

**DELIBERA**



1 di approvare le modifiche agli articoli 2, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 26 del vigente statuto sociale che assumono il nuovo seguente tenore letterale:-----

**"Art.2 - Sede - (nuovo testo):** 1. La Società ha sede in Forlì.-----

2. L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.-----

3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria;-----

**"Art.8 - Trasferimenti e prelazione - (nuovo testo):** 1. Le azioni di proprietà degli enti locali e quelle di proprietà delle società da essi costituite, possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dagli enti medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incredibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. E' altresì ammessa la cessione delle azioni, in deroga ai commi successivi, da parte di società partecipate degli enti locali a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate. -----

2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R. o Pec, da inviare all'Organo Amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.-----

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Pec indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.-----

L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o Pec delle proposte di acquisto pervenute.-----

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.-----

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.-----

6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dalla Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.-----

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare,

direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime";

**Art.10 - Organi della Società - (nuovo testo):**

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Presidente della Società;
- 4) il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali";

**"Art. 12 - Convocazione delle Assemblee - (nuovo testo):** 1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.


2. In occasione di ogni convocazione, l'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai soci, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. e/o Pec, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

3. In mancanza delle formalità di convocazione suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo;

**"Art.13 - Assemblea Ordinaria - (nuovo testo):**

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

- a) approva i bilanci e delibera sulla distribuzione degli utili;
- b) decide se la società è amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), nomina e revoca l'Amministratore Unico oppure il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, ai sensi della vigente normativa;
- c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) autorizza l'Organo Amministrativo ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 20 (ex 19



bis), nei modi ivi previsti;-----  
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.-----

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno; quella per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.-----

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.-----

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..-----

4. Per la scelta tra organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione) e per la nomina e la revoca degli Amministratori, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ.;-----

**" Art.15 - Funzionamento dell'Assemblea - (nuovo testo):-----**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o dell'Amministratore Unico da persona designata dall'Assemblea stessa. Un funzionario della Società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.-----

2. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.-----

3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea";-----

**"Art.16 - Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico - (nuovo testo):-----**

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.-----

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione della Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-----

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci scelti fra coloro che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private. -----

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Nel caso in cui venga a mancare la totalità degli amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

6. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da segretario";-----

**"Art.18 - Poteri dell'Organo Amministrativo - (nuovo testo):** -----

1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società.-----

2. L'Organo Amministrativo approva e trasmette ai soci entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci";-----

**"Art.19 Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione - (nuovo testo):**-----

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.-----

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il Consigliere più anziano";-----

**"Art. 20 - Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea - (nuovo testo):** -----

1. L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'anno successivo, riguardante l'attività della Società integrata dalla definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo del-

- la Società stessa in conformità alle norme vigenti.-----
2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da convocarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.-----
3. I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.-----
4. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.-----
5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:-----
- a) costituzione di nuove società;-----
  - b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;-----
  - c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;-----
  - d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi";-----
- "Art. 21 - Amministratori delegati, Direttori e Procuratori - (nuovo testo):**-----
1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.-----
2. L'Organo Amministrativo potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, Direttori, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.-----
3. All'Amministratore Unico o all' Amministratore delegato e/o al Presidente, al Direttore Generale, ai Direttori e Procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega e/o procura conferita";-----
- "Art.24 - Bilancio - (nuovo testo):**-----
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----
2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.-----
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c.... -----
4. Qualora ricorra una delle condizioni previste dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro centot-



tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione";

**Art.26 - Controllo dei soci - (nuovo testo):**

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di "società in house providing", i soci esercitano sulla Società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante le maggioranze qualificate previste nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 13 4° comma;

b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente statuto all'art. 20;

c) mediante la convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società. In particolare, vengono disciplinate nella stessa Convenzione, le modalità di coordinamento dei soci ai fini della formulazione di indirizzi sulla gestione dell'impresa, di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, dell'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, della disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci, nonché della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima;

d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 18, 2° comma";


2. di approvare il testo dello statuto sociale che, nella versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa dispensa del comparente;

3. di delegare il Notaio rogante all'invio del presente atto per via telematica od informatica al Registro delle Imprese competente.

Null'altro essendovi null'altro da deliberare in sede straordinaria e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente proclama le deliberazioni approvate e dichiara sciolta la seduta alle ore dieci e venti minuti.


Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali, autorizza il Notaio dott. Mario De Simone (titolare del trattamento) ed i suoi collaboratori al trattamento di tutti i dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e alla loro memorizzazione nel suo archivio elettronico al fine della redazione del presente atto nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi, in relazione agli adempimenti annessi e connessi all'atto stesso ed al rilascio di copie autentiche, consapevoli dei loro diritti di accesso e di rettifica previsti dall'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003.

Per il presente atto, l'imposta di bollo viene assolta ai sensi dell'articolo 1 bis punto 1 della Tariffa Parte I Allegato A) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a circular seal or stamp, possibly containing text or a logo, though it is not clearly legible.

Le spese del presente atto sono a carico della società.-----  
Io Notaio ho letto al comparente che lo approva quest'atto dattiloscritto da  
persona di mia fiducia e completato di mio pugno. Consta di cinque fogli e  
venti pagine.-----

F.to Tonino Bernabe'-----  
F.TO MARIO DE SIMONE - NOTAIO-----



ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 GIUGNO 2019

PRESENTI

N	P=1 A=0	ENTI SOCI	N° AZIONI	QUOTA DI CAPITALE	PRESENTI		VOVO	FAVOREVOLI		CONTRARI		ASTENUTI	
					CAPITALE	AZIONI		FAVOREVOLI CAPITALE	AZIONI	CAPITALE	AZIONI	CAPITALE	AZIONI
1	1	Ann.ne Prov.le di Forli-Cesena	34.400	4,732328 %	4.732328 %	34.400		0 %	0	0 %	0	0 %	0
2	1	Ann.ne Prov.le di Rimini	18.710	2,573891 %	2.573891 %	18.710		0 %	0	0 %	0	0 %	0
3		Comune di Alfonsine	6.625	0,911386 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
4	1	Comune di Bagnacavallo	9.289	1,277866 %	1,277866 %	9.289		0 %	0	0 %	0	0 %	0
5		Comune di Bagno di Romagna	1.256	0,172785 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
6		Comune di Bellaria	9.985	1,373613 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
7		Comune di Borghi	583	0,080202 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
8		Comune di Cattolica	11.643	1,601700 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
9	1	Comune di Cesena	73.280	10,080959 %	10,080959 %	73.280		0 %	0	0 %	0	0 %	0
10	1	Comune di Cesenatico	9.559	1,315009 %	1,315009 %	9.559		0 %	0	0 %	0	0 %	0
11		Comune di Coriano	3.829	0,526747 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
12	1	Comune di Cotignola	4.484	0,616853 %	0,616853 %	4.484		0 %	0	0 %	0	0 %	0
13	1	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	116.804	16,068454 %	16,068454 %	116.804		0 %	0	0 %	0	0 %	0
14		Comune di Fusignano	4.148	0,570631 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
15		Comune di Gambettola	5.287	0,727320 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
16		Comune di Gatteo	3.289	0,452460 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
17		Comune di Gemmano	642	0,088318 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
18		Comune di Longiano	2.666	0,366755 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
19	1	Comune di Lugo	24.110	3,316756 %	3,316756 %	24.110		0 %	0	0 %	0	0 %	0
20		Comune di Mercato Saraceno	200	0,027514 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
21		Comune di Misano Adriatico	6.009	0,826644 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
22		Comune di Mondaino	342	0,047048 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
23		Comune di Montefiore Conca	351	0,048286 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
24		Comune di Montegradolfo	244	0,033567 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
25		Comune di Montescudo-Montecolombo	158	0,021736 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
26	1	Comune di Montiano	835	0,114869 %	0,114869 %	835		0 %	0	0 %	0	0 %	0
27		Comune di Mordano di R.	759	0,104414 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
28		Comune di Poggio Torriana	1.647	0,226574 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
29	1	Comune di Premilcuore	55	0,007566 %	0,007566 %	55		0 %	0	0 %	0	0 %	0
30	1	Comune di Riccione	22.829	3,140532 %	3,140532 %	22.829		0 %	0	0 %	0	0 %	0
31		Rimini Holding S.p.A.	86.798	11,940598 %	11,940598 %	86.798		0 %	0	0 %	0	0 %	0
32		Comune di Saludecio	500	0,068784 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
33	1	Comune di Santarcangelo di R.	11.381	1,565658 %	1,565658 %	11.381		0 %	0	0 %	0	0 %	0
34		Comune di San Clemente	1.532	0,210754 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
35	1	Comune di San Giovanni in M.	4.451	0,612314 %	0,612314 %	4.451		0 %	0	0 %	0	0 %	0
36		Comune di San Mauro Pascoli	4.022	0,553297 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
37		Comune di Santa Sofia	243	0,033429 %	0,033429 %	243		0 %	0	0 %	0	0 %	0
38		Comune di Sassina	816	0,112255 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
39		Comune di Savignano sul R.	7.733	1,063811 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
40		Comune di Sogliano al R.	839	0,115419 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0
41		Comune di Verghereto	100	0,013757 %	0,000000 %	0		0 %	0	0 %	0	0 %	0

ALLEGATO LETTERA "A"  
Rep. n. 552/1... Racc. n. 20861

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 GIUGNO 2019

PRESENTI

N	P=1 A=0	ENTI SOCI	N° AZIONI	QUOTA DI CAPITALE	PRESENTI		FAVOREVOLI			CONTRARI			ASTENUTI		
					CAPITALE	AZIONI	CAPITALE	AZIONI	N	CAPITALE	AZIONI	N	CAPITALE	AZIONI	N
42		Comune di Verucchio	667	0,091768 %	0,000000 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
43	1	Ravenna Holding S.p.A.	211.778	29,133805 %	29,133805 %	211.778	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
44	1	Amir S.p.A.	7.228	0,994339 %	0,994339 %	7.228	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
45	1	S.I.S. S.p.A.	5.816	0,800094 %	0,800094 %	5.816	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
46		TE-AM S.p.A.	3.343	0,460714 %	0,000000 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
47		Unica Reti S.p.A.	2.644	0,363729 %	0,000000 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
48		Camera di Comm. I.A.A. Forlì - Cesena	2.000	0,275135 %	0,000000 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
49		Consorzio Bonifica Romagna	1.000	0,137568 %	0,000000 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
18		TOTALI	726.915	100,000000 %	88,325320 %	642.050	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0

*Antonio Rinaldi*





-----**ALLEGATO B**-----

-----\*\*\*-----

-----**STATUTO DI**-----

-----**Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**-----

-----**Art.1**-----

-----**Denominazione**-----

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."
2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

-----**Art.2**-----

-----**Sede**-----

1. La Società ha sede in Forlì.
2. L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

-----**Art.3**-----

-----**Oggetto sociale**-----

1. La Società svolge le seguenti attività:
  - a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);
  - b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;
  - c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;
  - d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli;
  - e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;

f) l'assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

2. La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

3 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

#### Art.4

##### Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre due-milacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

#### Art.5

##### Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 375.422.520,90 (trecentosettantacinque milioni quattrocentoventiduemila cinquecentoventi virgola novanta), diviso in n. 726.915 (settecentoventiseimila novecentoquindici) azioni del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

2. La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

3. Le partecipazioni devono essere detenute da enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico.

4. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'organo amministrativo.

#### Art.6

##### Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 5 del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azio-

ni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

-----  
**Art.7**  
-----

-----  
**Azioni**  
-----

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

-----  
**Art.8**  
-----

-----  
**Trasferimenti e prelazione**  
-----

1. Le azioni di proprietà degli enti locali e quelle di proprietà delle società da essi costituite, possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dagli enti medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. E' altresì ammessa la cessione delle azioni, in deroga ai commi successivi, da parte di società partecipate degli enti locali a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate.
2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R. o Pec, da inviare all'Organo Amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Pec indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o Pec delle proposte di acquisto pervenute.
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.
6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dalla Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro

dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

**Art.9**

**Obbligazioni**

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

**Art.10**

**Organi della Società**

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Presidente della Società;
- 4) il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

**Art.11**

**Assemblea generale dei soci**

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

**Art.12**

**Convocazione delle Assemblee**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In occasione di ogni convocazione, l'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai soci, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. e/o Pec, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la



prima. In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

3. In mancanza delle formalità di convocazione suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo.

#### Art.13

##### Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

- a) approva i bilanci e delibera sulla distribuzione degli utili;
- b) decide se la società è amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), nomina e revoca l'Amministratore Unico oppure il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, ai sensi della vigente normativa;
- c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) autorizza l'Organo Amministrativo ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 20 (ex 19 bis), nei modi ivi previsti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno; quella per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..

4. Per la scelta tra organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione) e per la nomina e la revoca degli Amministratori, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..

#### Art.14

##### Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei li-

quidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento).-----

#### -----**Art.15**-----

##### -----**Funzionamento dell'Assemblea**-----

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o dell'Amministratore Unico da persona designata dall'Assemblea stessa. Un funzionario della Società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.-----

2. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.-----

3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.-----

#### -----**Art.16**-----

##### -----**Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico**-----

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.-----

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione della Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-----

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci scelti fra coloro che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private. -----

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Nel caso in cui venga a mancare la totalità degli amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

6. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da segretario. -----

#### -----Art.17-----

##### -----Funzionamento del Consiglio di Amministrazione-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. -----

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. -----

3. La convocazione è fatta dal Presidente via telefax e/o PEC, o per lettera raccomandata per quei destinatari che fossero sprovvisti di telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta sempre via Pec, o per telegramma per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno un giorno prima. -----

#### -----Art.18-----

##### -----Poteri dell'Organo Amministrativo-----

1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società. -----

2. L'Organo Amministrativo approva e trasmette ai soci entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci. -----

#### -----Art.19-----

##### -----Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione-----

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato. -----

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il Consigliere più anziano. -----

#### -----Art. 20 (ex 19 bis)-----

##### -----Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea-----

1. L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'anno successi-

vo, riguardante l'attività della Società integrata dalla definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa in conformità alle norme vigenti.-----

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da convocarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.-----

3. I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.-----

4. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.-----

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:---

- a) costituzione di nuove società;-----
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;-----
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;-----
- d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.-----

#### -----Art. 21-----

##### -----Amministratori delegati, Direttori e Procuratori-----

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.-----

2. L'Organo Amministrativo potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, Direttori, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.-----

3. All'Amministratore Unico o all' Amministratore delegato e/o al Presidente, al Direttore Generale, ai Direttori e Procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega e/o procura conferita.---

#### -----Art. 22-----

##### -----Collegio Sindacale-----

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251.-----

2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente ai tre successivi esercizi.-----

3. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei Collegi Sindacali specificamente applicabili alla società.-----

-----**Art. 23**-----

-----**Revisione legale dei conti**-----

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti norme di legge.-----

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà il corrispettivo.-----

-----**Art.24**-----

-----**Bilancio**-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.-----

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c... .-----

4. Qualora ricorra una delle condizioni previste dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.-----

-----**Art.25**-----

-----**Ripartizione degli utili**-----

1. L'Assemblea, salva la riserva legale, delibera in ordine alla ripartizione degli utili, come previsto all'art. 13 lett. a.-----

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.-----

-----**Art.26**-----

-----**Controllo dei soci**-----

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di "società in house providing", i soci esercitano sulla Società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, nelle seguenti forme e modalità:-----

a) mediante le maggioranze qualificate previste nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 13 4° comma;-----

b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente statuto all'art. 20;-----

c) mediante la convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società. In particolare, vengono disciplinate nella stessa Convenzione, le modalità di coordinamento dei soci ai fini della formulazione di indirizzi sulla gestione dell'impresa, di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, dell'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, della disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli ar-

gomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci, nonché della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima; -----  
d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 18, 2° comma.-----

-----**Art.27**-----

-----**Scioglimento**-----

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.-----

-----**Art.28**-----

-----**Foro Competente**-----

1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.-----

-----**Art.29**-----

-----**Clausola compromissoria**-----

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.-----

-----**Art.30**-----

-----**Disposizioni generali**-----

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato, nonché alle disposizioni delle norme in materia di società a partecipazione pubblica e a quelle specificamente riferite alle società in house providing.-----

F.to Tonino Bernabe'-----

F.TO MARIO DE SIMONE - NOTAIO-----

E' copia conforme all'originale, in carta semplice.

per uso consentito dalla legge

Forlì, - 1 LUG. 2019

